Allegato 2

(Articolo 5, comma 1, lettera b)

«Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali

	Servizi i	potecari	
Numero d'ordine	Operazioni	Tariffa in euro	NOTE
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione, compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente	35,00	Per ogni richiesta di formalità ipotecaria in base alla dichiarazione di successione l'importo è aumentato di 30 euro
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto 1.1	•	
2	Ispezione ipotecaria nell'ambito di ogni circoscrizione:		
2.1	per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta		L'importo è comprensivo della ricerca per nominativo nei registri cartacei o sui repertori acquisiti nel sistema informatico. Per ogni nominativo richiesto l'importo è triplicato se la richiesta è effettuata in ambito nazionale.
2.2	per ogni nota	5,00	Per la consultazione del titolo l'importo è raddoppiato. È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità. Il medesimo importo è dovuto per la consultazione telematica di note e repertori cartacei. Per la

2.3	Tentativo di accesso non produttivo	0,20	consultazione telematica dei titoli cartacei, l'importo è raddoppiato. L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non	
			consegua l'individuazione della nota o del titolo.	
2.4	Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno: per ogni soggetto	0,20	Il servizio è fornito anche in formato elaborabile.	
3	Certificazione ipotecaria			
3.1	Certificati ipotecari			
3.1.1	per ogni certificato riguardante una sola persona	30,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, ovvero entrambe le parti di un'unione civile o di una convivenza di fatto, l'importo è dovuto una volta sola.	
3.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino a un massimo di 1.000 note	3,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.	
3.2	Rilascio di copia, per ogni richiesta di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.	
4	Anagrafe Immobiliare Integrata			
4.1	Consultazioni: per ogni richiesta	5,00		
4.2	Attestazioni: per ogni richiesta	20,00		
	Servizi	catastali		
Numero d'ordine	Operazioni	Tariffa in euro	NOTE	
5	Consultazione degli atti catastali			
5.1	Consultazione di documenti cartacei: per ogni documento richiesto	ŕ	Il medesimo importo è dovuto per la consultazione telematica di documenti cartacei	
5.1.1	Consultazione presso gli uffici della base informativa censuaria e della mappa catastale: per unità immobiliare, per particella terreni,		Lo stesso tributo è dovuto per la consultazione integrata della base informativa finalizzata alla	

	per soggetto, per elenchi di immobili con estrazioni di dati selezionati e ogni altra consultazione		dichiarazione degli immobili al catasto fabbricati. Lo stesso tributo è dovuto per il rilascio di atti del catasto fondiario. Il tributo non è dovuto per le consultazioni ed estrazioni di dati parziali finalizzate alla fase di ricerca.
6	Certificati, attestazioni, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali		
6.1	Per ciascun certificato, attestazione, copia o estratto		Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, l'importo dovuto è ridotto alla metà. L'estratto di mappa in formato digitale è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico e contiene particelle presenti in un solo foglio di mappa.
7	Aggiornamento banca dati catastale		
7.1	per ogni domanda di voltura	70,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare
7.2	per ogni voltura da atto registrato con modalità telematiche, ivi comprese le dichiarazioni di successione, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario		Il tributo si applica una sola volta, per ogni adempimento unico telematico e per ogni autonomo negozio che genera voltura contenuto nell'atto registrato, indipendentemente dal numero

			dei comuni e dal numero di catasti interessati dalla voltura.
7.3	per ogni immobile oggetto di autonomo censimento in Catasto Fabbricati, di nuova costruzione ovvero derivato da dichiarazione di variazione, inclusi quelli di utilità comune		
7.4	per ogni tipo	70,00	

Gli importi delle ispezioni ipotecarie sono ridotti del 20 per cento per le richieste effettuate per via telematica.

>>

Allegato 3

(Articolo 6, comma 1, lettera a)

«TITOLO I

Numero d'ordine	OGGETTO	Importo	NOTE
		dovuto (in	
		euro)	
	Diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti.		Per i certificati richies dai privati pe comprovare l situazione general reddituale patrimoniale, ai fir della legislazione su
			lavoro, di quell previdenziale e di quella sulla pubblic istruzione, l'import del diritto è pari a 4,0 euro. Sono esenti dal tribut le attestazioni relativ al possesso di partit IVA, alla situazion reddituale, alla doppi
			imposizione, all iscrizione press l'anagrafe tributaria alla residenza fiscale.
2	Diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis del codice di procedura civile e degli artt. 155-quinquies e 155-sexies disp. att. del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla		Il diritto non si applica in caso di accesso mediante collegamento telematico diretto allo banche dati.

È esente dal tributo speciale il rilascio della documentazione a seguito di istanze di accesso documentale, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di accesso civico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per il quale è dovuto il solo rimborso delle spese, come definito dalla disciplina di riferimento.

>>

